

STUDIO LEGALE
PADOVAN



CONFINDUSTRIA

Dazi USA e rimborsi: cosa
cambia dopo
la sentenza della Corte
Suprema

Avv. Marco Padovan

19/03/2026

Il mondo del commercio internazionale prima di Trump

Le regole del gioco fino al 20 gennaio 2025 (*Inauguration Day* della seconda amministrazione Trump):

- Rapporti tra paesi guidati dal rispetto delle regole WTO: principio della *Most Favoured Nation* (applicazione dazio «**MFN**»);
- Utilizzo di dazi *anti-dumping* e *countervailing* come strumento di risposta alle politiche commerciali dei paesi *competitor*;
- Alleanze commerciali concluse attraverso accordi di libero scambio (*Free Trade Agreements* «**FTAs**») fondati sull'utilizzo di regole di origine preferenziale volte a garantire un trattamento privilegiato negli scambi tra le parti



Il ruolo del Presidente degli Stati Uniti

La Costituzione degli Stati Uniti (*Article I, Section 8*) stabilisce che:

«The Congress shall have Power To lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises, to pay the Debts and provide for the common Defence and general Welfare of the United States; but all Duties, Imposts and Excises shall be uniform throughout the United States»



Il Congresso ha delegato al Presidente, nel corso della storia, alcune competenze in materia daziaria tramite specifiche leggi:



Le 5 deleghe del Presidente in materia di Dazi (I/II)

Section 232 del Trade Expansion Act del 1962	Section 201 del Trade Act del 1974	Section 301 del Trade Act del 1974
Potere di limitare le importazioni di beni o di avviare negoziati con i partner commerciali se la quantità, o altre circostanze, di tali importazioni “minacciano di compromettere” la sicurezza nazionale degli Stati Uniti. ↓ • L’indagine può essere avviata dal Secretary of Commerce (d’ufficio), dal capo di un’agenzia o dipartimento federale o da una parte interessata (es. imprese o associazioni); • Rapporto al Presidente entro 270 giorni; • Decisione presidenziale entro 90 giorni; • Adozione delle misure (es. dazi) entro 15 giorni o possibili negoziati in alternativa ai dazi (con follow-up obbligatorio).	Potere di imporre misure tariffarie al fine di tutelare le industrie domestiche negativamente colpite a causa dell’aumento delle importazioni di un prodotto. Può essere esercitato esclusivamente a seguito di un’indagine che accerti l’esistenza di un “serious injury” o di una minaccia dello stesso, causato in misura sostanziale dall’aumento delle importazioni. ↓ • L’indagine può essere avviata a seguito di una istanza di imprese, associazioni, sindacati o lavoratori; richiesta di Presidente/USTR/Congresso; oppure iniziativa USITC; • Segue l’indagine dell’USITC su aumento delle importazioni e grave pregiudizio all’industria domestica; • Determinazione entro 120 giorni (150 nei casi complessi); • Relazione al Presidente entro 180 giorni; • Decisione presidenziale su adozione e contenuto delle misure (dazi, contingenti o altre misure di salvaguardia).	Potere di adottare misure nei confronti di paesi terzi che realizzano «<i>unfair practices</i>» che limitano il commercio statunitense. Adotta le misure sulla base delle raccomandazioni predisposte dallo <i>U.S. Trade Representative</i> («USTR»). ↓ • L’indagine può essere avviata su richiesta di ogni soggetto interessato (es. imprese o associazioni) o su iniziativa dell’USTR (decisione entro 45 giorni); • Indagine USTR (con audizioni e analisi interagenzia) • Consultazioni con il Paese estero (ed eventuale <i>dispute settlement</i> WTO); • Determinazione entro circa 12 mesi dall’avvio; • Adozione delle misure (es. dazi) dopo la determinazione; • Monitoraggio e revisione (misure riesaminate dopo 4 anni).

Le 5 deleghe del Presidente in materia di Dazi (II/II)

Section 122 del Trade Act del 1974	Section 338 del Tariff Act del 1930	International Emergency Economic Powers Act del 1977
Potere di adottare misure temporanee (dazi e contingent) che limitano l'importazione di beni da paesi terzi per: • ridurre gravi disavanzi della bilancia dei pagamenti USA; • prevenire una svalutazione significativa del dollaro; • contribuire alla correzione di squilibri internazionali. ↓ • Il Presidente può agire senza necessità di preventiva investigazione da parte di alcuna autorità; • Limite max sovratassa (dazio aggiuntivo) è del 15% • Dopo 150 giorni il Congresso decide se confermare o meno le misure daziarie.	Potere di adottare «<i>new or additional duties</i>» nei confronti di paesi che hanno realizzato discriminazioni nei confronti del commercio statunitense. ↓ • La norma consente di intervenire ogniqualvolta il Presidente “accerti come fatto” l'esistenza di tale discriminazione, lasciando intendere che potrebbe non essere necessaria un'indagine formale. Ad oggi, il Presidente non ha indicato l'intenzione di avvalersi di tale potere. • Sebbene la disposizione faccia riferimento a una “Commissione” – oggi la International Trade Commission (ITC) – non è chiaramente specificato se quest'ultima debba svolgere un'attività formale di accertamento dei fatti o limitarsi a monitorare le pratiche discriminatorie e a informare il Presidente. Tale ambiguità genera incertezza giuridica circa le modalità concrete di applicazione della Sezione 338. • La Section 338 non è mai stata utilizzata per imporre restrizioni commerciali. Sebbene nel 1935 sia stata accertata una situazione di discriminazione nei confronti di Germania e Australia, non ne è seguita alcuna misura. Pertanto, pur trattandosi di una disposizione formalmente disponibile, il suo ambito applicativo resta di fatto inesplorato.	Potere di «<i>investigate, regulate or prohibit</i>» molteplici operazioni commerciali con paesi terzi, a seguito di una dichiarazione di «<i>national emergency</i>». ↓ • Individuazione da parte del Presidente di una minaccia estera “insolita e straordinaria” (senza necessità di indagine formale tipizzata). • Dichiarazione di emergenza nazionale ai sensi della NEA (senza termini procedurali predeterminati) • Invocazione della IEEPA, che non richiede istruttorie tecniche, consultazioni obbligatorie ex ante né <i>findings</i> formalizzati. • Adozione discrezionale di un Executive Order che introduce misure daziarie.

I dazi adottati dal Presidente ai sensi dell'IEEPA: contesto normativo (I/II)

International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) – 1977, è una legge che nasce da una riforma del *Trading with the Enemy Act (TWEA)* del 1917 dopo gli eccessi della Presidenza Nixon. Inizialmente fu pensato come strumento per circoscrivere i poteri emergenziali del Presidente in tempi di pace, slegandoli da quelli di guerra presenti nel TWEA.

La norma obbliga il Presidente al rispetto di un requisito procedurale fondamentale:

tutte le misure devono essere adottate sulla base di una precedente dichiarazione di emergenza nazionale ai sensi del *National Emergency Act (NEA)*.

La norma originariamente prevedeva il **potere unilaterale del Congresso di terminare le misure IEEPA**; dopo la sentenza della Corte Suprema in *INS v. Chadha* (1983) tale veto legislativo è stato **dichiarato incostituzionale**; è ora richiesta una *joint resolution* del Congresso (che quindi deve essere firmata dal Presidente).



United States v. Yoshida International, Inc., deciso nel 1975 dalla *Court of Customs and Patent Appeals*:

Il caso Yoshida nasce come contenzioso su uno dei provvedimenti-chiave del cosiddetto “Nixon shock”: il dazio aggiuntivo del 10% che Nixon impose nel 1971 a seguito della sospensione della convertibilità oro-dollaro, su tutte le importazioni al fine di riequilibrare la bilancia dei pagamenti. Tale dazio fu imposto ai sensi del TWEA e la Court of Customs and Patent Appeals confermò la legittimità di questi dazi.

Decisione rilevante perché richiamata a più riprese nelle *dissenting opinions* della sentenza sull'IEEPA del 20 febbraio, ma la cui ratio decidendi non è stata adottata dalla maggioranza.

I dazi adottati dal Presidente ai sensi dell'IEEPA: contesto normativo (II/II)

L'IEEPA (50 U.S.C. §§ 1701–1707) attribuisce al **Presidente degli Stati Uniti** il potere di adottare **misure economiche straordinarie** in presenza di una *“unusual and extraordinary threat”* alla sicurezza nazionale, alla politica estera o all'economia degli Stati Uniti proveniente, in tutto o in parte, dall'estero.

La legge consente, tra l'altro, di:

- 01 bloccare o congelare beni di soggetti stranieri;
- 02 limitare o vietare transazioni economiche;
- 03 adottare misure sanzionatorie finanziarie e commerciali.

- L'IEEPA è stato storicamente utilizzato dai Presidenti per imporre sanzioni economiche:
- A titolo di esempio, i regimi nei confronti di x, y, z, sono stati adottati con l'IEEPA.



Uso recente della legge

Per la prima volta in cinquant'anni, l'amministrazione presidenziale ha invocato l'IEEPA per introdurre dazi al fine di contrastare delle emergenze nazionali. In particolare, ha adottato:

- Dazi nei confronti di **Canada, Messico, Cina**, per contrastare una "crisi di salute pubblica" derivante dal traffico di droga proveniente da questi Paesi.
- Dazi reciproci su tutte le importazioni provenienti da paesi partner al fine di contrastare il deficit commerciale degli Stati Uniti che avrebbe portato allo svuotamento della base manifatturiera e indebolito le catene di approvvigionamento.

La Sentenza della Corte Suprema (20 febbraio 2026)

Decisione della Corte

Il 20 febbraio 2026, con la decisione *Learning Resources, Inc. V. Trump*, la Corte ha stabilito che l'International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) non costituisce una base giuridica valida per l'imposizione di dazi doganali, riaffermando che questo potere spetta solo al Congresso.

Fondamento costituzionale

La Corte ha richiamato l'Articolo I, Sezione 8 della Costituzione degli Stati Uniti, che attribuisce al Congresso il potere di:



imporre tasse, dazi e imposte (*"lay and collect Taxes, Duties, Imposts and Excises"*).

La decisione riguarda unicamente i dazi fondati sull'IEEPA (inclusi i cosiddetti *"reciprocal tariffs"*) e non incide sulle misure tariffarie adottate ai sensi di altre normative, quali la *Section 232* o la *Section 301*

Interpretazione della Corte: ai dazi IEEPA va applicata la Major Questions Doctrine



Il Presidente può adottare dazi solo a fronte di una espressa delega del Parlamento e solo rispettando il perimetro normativo. Secondo la Corte L'IEEPA non prevede, tra le competenze conferite dal §1702(a)(1)(B), alcuna delega espressa relativa all'imposizione di dazi.



A fronte di un testo ambiguo, quale è quello dell'IEEPA, dalla dicitura *"regulate...importation"* non si può desumere un potere di vasta portata, in assenza di una **autorizzazione congressuale esplicita** (*"clear congressional authorization"*).



L'IEEPA non contiene alcuna delega di questo potere e dunque non autorizza il Presidente ad imporre dazi. I dazi adottati dal Presidente sulla base dell'IEEPA sono illegittimi.

Le dissenting opinion separata di Thomas

Justice Thomas

Sostiene che i dazi adottati ai sensi dell'IEEPA sono **legittimi** in quanto il potere di adottarli è ricavabile dal significato ordinario dei termini "*regulate...importation*".

Tale previsione rispetterebbe la separazione dei poteri e va quindi considerata come costituzionalmente legittima.

Thomas dissente anche dal modo in cui la maggioranza usa i «principi di separazione dei poteri» come fattore aggiuntivo per l'applicazione della *major questions doctrine*.

A suo avviso, se la Costituzione consente al Congresso di delegare un determinato potere (come quello tariffario), è incoerente invocare la separazione dei poteri come argomento per limitare tale delega.

La dottrina delle *major questions*, nella versione applicata dalla maggioranza, sarebbe dunque **costituzionalmente infondata** nella misura in cui opera come vincolo su deleghe che la Costituzione stessa ammette.

Il potere di imporre dazi non rientra tra i "*core legislative powers*"; e di conseguenza non si deve applicare la *non-delegation doctrine*: il Congresso può legittimamente delegare questo potere.

Ritiene non si debba dunque applicare la *Major Questions Doctrine* al caso in esame: il Congresso ha già da decenni delegato ampi poteri al Presidente, spesso con terminologia altrettanto generale.

La *dissenting opinion* di Kavanaugh (a cui si sono aggiunti Alito e Thomas)

Justice Kavanaugh: critica l'impiego della major questions doctrine al caso di specie.

- Secondo **Kavanaugh** i dazi sono uno strumento tradizionale per regolare il commercio. Dalla interpretazione dei termini "*regulate...importation*" alla luce del significato del testo, della prassi storica e dei precedenti, si deve ritenere che l'IEEPA attribuisca al Presidente il potere di imporre dazi.
- Secondo questa dissenziente, la maggioranza ha male applicato la dottrina delle questioni maggiori al presente caso per due ragioni:

1

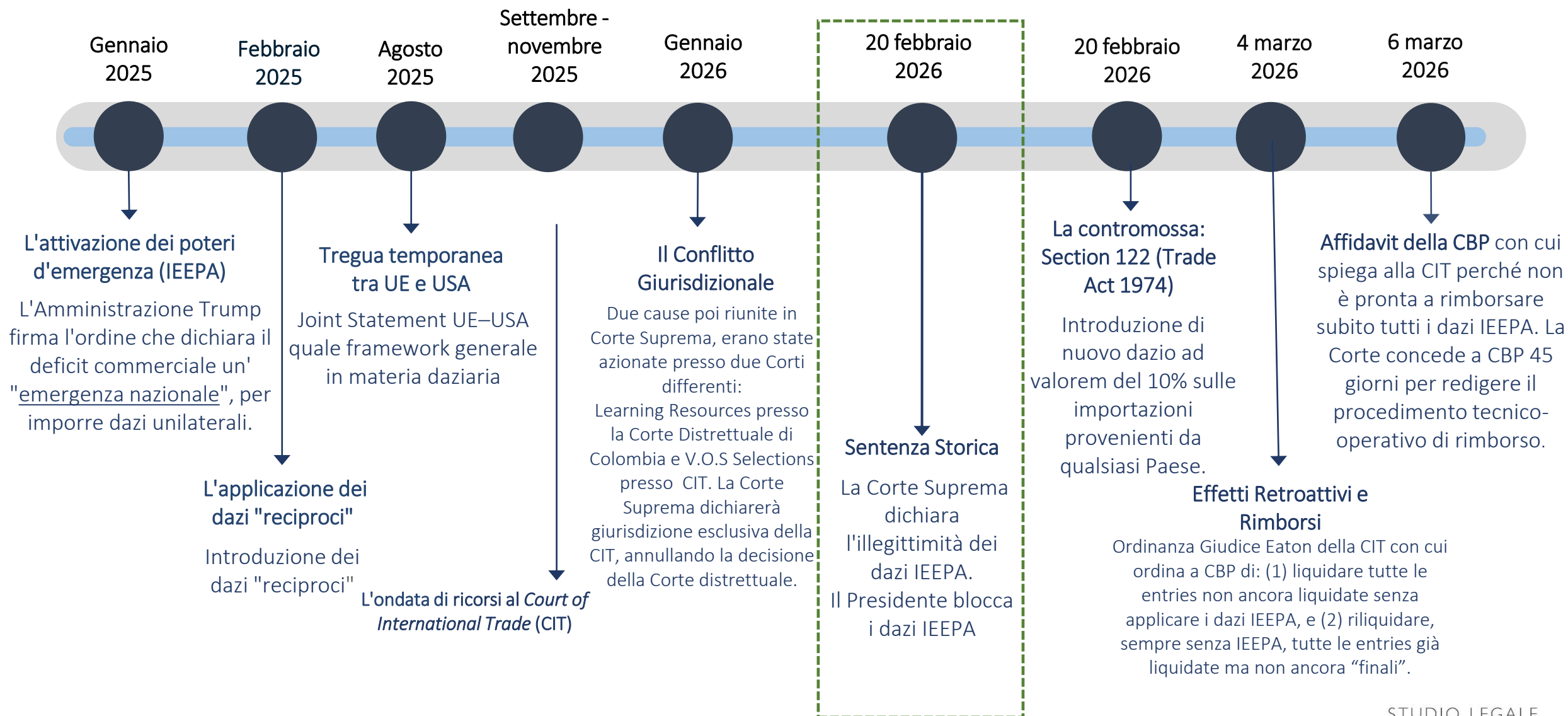
anche ammettendo l'applicazione dei canoni MQD, l'IEEPA conterrebbe una *clear congressional authorization* all'imposizione dei dazi.

2

la MQD non si dovrebbe applicare perché l'IEEPA va qualificato come un "*foreign affairs statute*" per cui «le limitazioni rigorose alle deleghe di potere al Presidente negli affari interni non si applicano allo stesso modo rispetto alle deleghe negli affari esteri». Le leggi nell'ambito degli affari esteri possono attribuire al Presidente un esercizio del potere più discrezionale in quanto questa materia rientra in una competenza costituzionale condivisa tra i poteri del Congresso e del Presidente.

- Qualificandosi come *foreign affairs statute* non deve dunque trovare applicazione la *non-delegation doctrine* che è uno dei due pilastri su cui si regge la major questions doctrine.

Cronologia degli Eventi



Rimborsi IEEPA – Indicazioni operative. Rettifica della dichiarazione doganale

Nella sentenza del 20 febbraio, la Corte Suprema **non si esprime sui rimborsi**. Il caso azionato da *Atmus Filtration* dinanzi alla CIT potrebbe chiarire le indicazioni operative per i rimborsi. L'ordinanza è **sospesa** (e la sospensione è stata confermata l'11 marzo) per 45 giorni dal 6 marzo, quindi **fino al 20 aprile 2026**.

Due sono i procedimenti azionabili per ottenere il rimborso:

- uno dinanzi alla CBP (liquidation, eventuale voluntary reliquidation, protest e poi eventualmente CIT) e
- uno dinanzi alla CIT.

L'ordinanza del 4 marzo 2026 del Giudice Eaton con cui ha emesso una *universal injunction* si espone ad un potenziale appello del Governo. Tra le varie ragioni per l'appello vi sarebbe che in *Trump v. CASA* la Corte Suprema ha dichiarato tali misure come «impermissible. Secondo il Giudice Eaton, tuttavia, essendo la giurisdizione della CIT esclusiva, tale divieto non dovrebbe applicarsi e quindi può emettere una *universal injunction*. **Il Governo ha 60 giorni per impugnare la decisione di Eaton e quindi fino al 4 maggio 2026.**

Action	Timeline	
Post-summary correction	Within 300 days of entry or 15 days prior to scheduled liquidation date, whichever is earlier	
Liquidation (informal entries)	Typically, soon after entry	
Liquidation (formal entries)	Typically, 314 days after entry (but can be sooner); no later than 1 year after entry (deemed liquidation), unless extended or suspended	
Voluntary Re-liquidation	90 days after date of liquidation	
Administrative protest	180 days after date of liquidation (or reliquidation)	
CIT action under §1581(i) jurisdiction	2 years after cause of action first accrues (i.e., entries on which IEEPA tariffs declared)	
CIT action under §1581(a) jurisdiction	180 days after protest denial	

La risposta di Trump: I nuovi dazi *Section 122 Trade Act 1974*

Proclamation “Imposing a Temporary Import Surcharge to Address Fundamental International Payments Problems”: A seguito della declaratoria d’illegittimità dei dazi imposti ai sensi dell’IEEPA, il presidente Trump ha introdotto, il 20 febbraio 2026, un nuovo dazio *ad valorem* del 10% sulle importazioni provenienti da qualsiasi Paese.

La *Proclamation* in esame si inserisce in un pacchetto di tre atti presidenziali emanati contestualmente il 20 febbraio 2026:



DECORRENZA E DURATA

Il dazio del 10%:

- entra in vigore il 24 febbraio 2026, ore 00:01 EST;
- resta applicabile per 150 giorni, fino al 24 luglio 2026, ore 00:01 EDT.

Allo scadere del periodo, sarà il Congresso a dover eventualmente intervenire con una legge formale per confermare, modificare o cessare la misura.

01 la Proclamation istitutiva del dazio del 10% *ex Section 122*

02 una Proclamation (“*Continuing the suspension of duty-free de minimis treatment for all countries*”) relativa alla sospensione del trattamento *de minimis*.

03 una Proclamation (“*Ending certain tariff actions*”) che dispone la cessazione dei dazi imposti ai sensi dell’IEEPA, a seguito della declaratoria di illegittimità da parte della Corte Suprema.

Il Presidente ha annunciato, tramite un post pubblicato sul social “Truth”, l’intenzione di innalzare il dazio del 10% previsto ai sensi della *Section 122* al 15%. Ad oggi, però, tale dichiarazione non ha trovato alcuna formalizzazione in atti ufficiali o provvedimenti normativi.



I dazi *Section 122*: Regole di cumulo e Ricorsi presentati

È ammesso il cumulo con:

- Dazio MFN (*Most Favoured Nation*):
- Dazi *antidumping* e *countervailing*
- Dazi *Section 301* del *Trade Act* del 1974.



È escluso il cumulo con i dazi *section 232*: in particolare, qualora un prodotto sia parzialmente soggetto a dazi *section 232*, la componente già assoggettata a 232 non scontrerà anche il dazio del 10%; viceversa, l'eventuale parte non coperta da *Section 232* sarà soggetta alla nuova sovrattassa.

Ricorsi presentati

Il **5 marzo**, ventiquattro Stati degli Stati Uniti hanno presentato un ricorso dinanzi alla **U.S. Court of International Trade (CIT)** contestando la legittimità dei dazi imposti ai sensi della ***Section 122*** del *Trade Act* del 1974. Secondo i ricorrenti, tali misure sarebbero illegittime per i seguenti motivi:

01

assenza dei presupposti previsti dalla *Section 122*

che consente l'adozione di misure tariffarie solo in presenza di specifiche condizioni legate a gravi squilibri nei pagamenti internazionali

02

erronea interpretazione della norma

in particolare con riferimento al concetto di *balance of payments*, che sarebbe stato impropriamente assimilato al solo deficit commerciale

03

violazione dei requisiti di non discriminazione e di applicazione uniforme

delle misure tariffarie previsti dalla disposizione

04

violazione del principio di separazione dei poteri

in quanto l'imposizione dei dazi costituirebbe un esercizio di poteri che la Costituzione attribuisce al Congresso

I dazi *section 122*: esenzioni

Gli Allegati I e II della *Proclamation* individuano rispettivamente macrocategorie e specifici codici HTSUS esclusi dall'applicazione del dazio.

Tra le principali categorie esenti rientrano, *inter alia*:

minerali critici	metalli per coniazione e lingotti	energia e prodotti energetici	risorse naturali e fertilizzanti non disponibili o non sufficientemente producibili negli Stati Uniti
alcuni prodotti agricoli (tra cui manzo, pomodori, arance)	farmaceutici e principi attivi	taluni prodotti elettronici	autoveicoli passeggeri, determinati veicoli commerciali e relative parti
alcuni prodotti aerospaziali	materiali informativi, donazioni e bagagli personali	merci ammesse in franchigia come beni canadesi o messicani ai sensi dell'USMCA (<i>General Note 11 HTSUS</i>)	tessili e abbigliamento ammessi in franchigia ai sensi del CAFTA-DR

Le esclusioni si fondano essenzialmente su due ordini di motivazioni:

- 1 l'assenza di un'offerta nazionale adeguata o la necessità di evitare gravi problemi nelle catene di approvvigionamento;
- 2 la scarsa utilità o inefficacia del dazio rispetto agli obiettivi perseguiti dalla *Section 122*.

Le minacce di nuovi dazi: le investigazioni «232» in corso

Ai sensi della *Section 232* del *Trade Expansion Act of 1962*, il Presidente degli U.S.A. ha il potere di imporre misure tariffarie nel caso in cui il *Secretary of Commerce* riscontri (a seguito di una «*investigation*»), che l'importazione di determinati prodotti minacci di danneggiare la sicurezza nazionale.



Il *Department of Commerce* ha 270 giorni per svolgere l'investigazione e sottoporre i risultati al Presidente, il quale ha poi 90 giorni per prendere una decisione in merito. Possibilità di «*pre-emption*» in alcuni casi.

Investigazioni in corso	Inizio
<i>Pharmaceuticals and Pharmaceutical Ingredients</i>	1° aprile 2025
<i>Commercial Aircraft and Jet Engines</i>	1° maggio 2025
<i>Polysilicon and its Derivatives</i>	1° luglio 2025
<i>Unmanned Aircraft Systems (UAS) and Their Parts and Components</i>	1° luglio 2025
<i>Wind Turbines</i>	13 agosto 2025
<i>Personal Protective Equipment, Medical Consumables, and Medical Equipment, Including Devices</i>	2 Settembre 2025
<i>Robotics and Industrial Machinery</i>	2 settembre 2025
<i>Critical Minerals and Derivative Products</i>	22 aprile 2025*

*L'indagine non si è formalmente conclusa in quanto con la Proclamation del 14 gennaio 2026 il Presidente ha ordinato al *Secretary of Commerce* e all'*Office of the United States Trade Representative* (USTR) di negoziare accordi con altri Paesi per:

- garantire forniture sicure diversificare le catene di approvvigionamento e
- ridurre la dipendenza da Paesi “avversari”.

Le minacce di nuovi dazi: le investigazioni «301» in corso

- Structural Excess Capacity (Docket no. USTR – 2026 – 0067 and USTR – 2026 – 0068) Unione Europea è una delle economie sotto indagine (hearing 5 maggio 2026)
- Forced Labour (Hearing 28 aprile 2026) Unione Europea è una delle 60 economie sotto indagine

I dazi USA ad oggi, 19 marzo 2026

Settore/Prodotto	Aliquota	Base giuridica	Note
Tutti i beni, esclusi: • merci conformi all'USMCA; • prodotti tessili e di abbigliamento in esenzione daziaria ai sensi del CAFTA-DR*; • Beni cui agli annex I e II della relativa Proclamation.	10%	<i>Section 122 TA 1974</i>	Vigenti per 150 giorni a seguito dei quali Congresso confermerà, modificherà o cesserà la misura. *Costa Rica, Repubblica Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua.
Acciaio, alluminio e derivati	50%	<i>Section 232 TEA 1962</i>	(Procl. 10895-10896). UK: 25%
Semiconduttori	25%	<i>Section 232 TEA 1962</i>	La misura non colpisce tutti i semiconduttori ma soltanto i chip avanzati per calcolo ad alte prestazioni
Rame e prodotti derivati contenenti rame	50%	<i>Section 232 TEA 1962</i>	Procl. 10962
Legname grezzo, legname lavorato e prodotti derivati (« <i>wood products</i> »)	10%-25%	<i>Section 232 TEA 1962</i>	Procl. 10976
<i>Automotive</i>	25%	<i>Section 232 TEA 1962</i>	Procl. 10908, mod. 10925
<i>Medium and Heavy-duty vehicles and parts</i> («mezzi pesanti»)	10%-25%	<i>Section 232 TEA 1962</i>	Procl. 10948
Prodotti soggetti a dumping o sovvenzioni	Variabili	<i>Tariff Act 1930 + GATT 1994</i>	Dazi « <i>antidumping</i> » e « <i>countervailing</i> »
Prodotti dalla Cina (differenti aliquote)	Variabili	<i>Section 301 TA1974</i>	Diversi dazi aggiuntivi

Il Joint Statement USA-UE: cosa succede ora?

Joint Statement USA-UE

- Pubblicazione della *Joint Statement on a United States–European Union framework for reciprocal, fair and balanced trade*
- Annuncio di un *Framework Agreement* per rafforzare le relazioni commerciali transatlantiche
- **Obiettivo:** commercio reciproco, equo e bilanciato



Sentenza della Corte Suprema USA

- La Corte Suprema dichiara **illegittimi i dazi introdotti ai sensi dell'IEEPA**, ritenendo che la normativa sulle emergenze economiche **non autorizzi l'imposizione di tariffe doganali generalizzate**.
- Il Parlamento europeo evidenzia che l'IEEPA, utilizzata dagli Stati Uniti come *key instrument* nel negoziato del Turnberry Deal, non può più essere considerata operativa nel quadro attuale.
- Conseguenza: sospensione dei lavori sui due dossier legislativi collegati al *Turnberry framework* commerciale UE-USA, in attesa di chiarimenti sulla base giuridica delle misure tariffarie statunitensi.



Reazione del Parlamento europeo

- La commissione INTA ha annunciato la riprogrammazione del voto sui due atti di attuazione dell'accordo UE-USA.
- La plenaria del 26 marzo potrebbe includere:
 - Un dibattito riguardo: «*state of play of EU–US trade relations*»
 - il possibile voto sui due dossier legislativi collegati all'accordo, che riguardando:
 - misure tariffarie applicabili a specifici beni statunitensi;
 - la non applicazione o sospensione di dazi su determinati prodotti, (*"lobster file"*).

STUDIO LEGALE PADOVAN

MILANO

Foro Buonaparte 54
milano@studiopadovan.com

ROMA

Via Sistina 23
roma@studiopadovan.com

www.studiopadovan.com

